




Commissariato del Governo nella Regione Puglia

PROT. N. 7210/20902 GAB.

BARI 5.5.1990



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I

E P.C. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO
AFFARI REGIONALI

R O M A

(Rif. tele n. 200/2974/PU 50.7/1 DEL 4.5.1990).

CONSIGLIO REGIONALE		
A R R I V O		
7 MAG 1990		
Col.	Classe	Marco.
Prot. N.	7210	

OGGETTO: L.R.: " Normativa in materia di medicina trasfusionale".

Si fa riferimento alla nota n. 2250 del 5.4.1990, concernnente l'oggetto.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali - ha comunicato che il Governo, circa la legge concernente: " Normativa in materia di medicina trasfusionale", ha rilevato: 1) in ordine all'articolo 3, comma 6, che il previsto aumento della misura del contributo regionale, ~~de~~ mandato alla Giunta Regionale, deve essere disposto con atto legislativo del Consiglio regionale ai fini anche del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione; 2) in ordine all'articolo 11, comma 2, che la prevista decadenza del coordinatore del comitato di diparti

mento non trova riscontro nei principi del vigente ordinamento degli organi collegiali amministrativi e deve essere semmai regolata attraverso idoneo procedimento motivato; 3) in ordine all'articolo 17, che la prevista revoca da parte della Giunta regionale della convenzione tra le UU.SS.LL. e gli Istituti di cura privati interferisce con l'ordinamento delle Unità Sanitarie Locali medesime e con l'autonomia delle parti contraenti. Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato il provvedimento al nuovo esame di codesto Consiglio regionale. Nell'occasione il Governo ha altresì osservato: 1) in ordine all'articolo 14, comma 4, il parere della Commissione regionale tecnico-consultiva di cui al medesimo articolo 14 in ordine al punto f concernente la stipula delle convenzioni tra il SSR e le strutture private non trova riscontro nel vigente ordinamento, tanto più che la Commissione medesima è chiamata correttamente ad esprimersi sullo schema-tipo delle convenzioni di cui trattasi ai sensi della lettera a) del medesimo articolo 14; 2) il comma 8 del medesimo articolo 14 non specifica la normativa regionale applicabile ai fini della corresponsione di gettoni di presenza e delle altre indennità ai componenti la stessa Commissione regionale consultiva.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

Fa/

7
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(TORIELLO)

